

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4525-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

(GULLOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Presentato il 12 marzo 1987

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1987, n. 76, recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite VIII (Istruzione e Belle arti) e IX (Lavori pubblici) il 27 aprile 1987. In pari data le Commissioni riunite hanno deliberato di chiedere all'Assemblea che i relatori Roberto Franchi per l'VIII Commissione e Rebullà per la IX Commissione, siano autorizzati a riferire oralmente.

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1987, n. 76, recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 marzo 1987, n. 76, recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche.

TESTO

APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 1987, n. 76, recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 marzo 1987, n. 76, recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 1:

le parole « 250 miliardi » sono sostituite con le parole « 420 miliardi »;

alla lettera a), dopo le parole « immobili statali » sono aggiunte le parole « e di enti pubblici »;

alla lettera a), dopo la parola « biblioteche » sono aggiunte le parole « dello Stato »;

alla lettera b), dopo la parola « nonché », sono aggiunte le parole « dei beni mobili connessi »;

alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) il restauro di edifici e beni immobili connessi, di interesse artistico e storico di proprietà di privati, fondazioni

ed associazioni legalmente riconosciute, in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale;

All'articolo 2, comma 1:

le parole « miglior godimento » sono sostituite con le parole « miglior fruizione »;

le parole « 30 giorni » sono sostituite con le parole « 60 giorni »;

le parole « 180 miliardi » sono sostituite con le parole « 300 miliardi »;

All'articolo 3, in fine, è aggiunto il seguente comma:

3. Agli interventi su beni danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 ricompresi nel programma di cui all'articolo 1, in deroga alle disposizioni della legge 14 maggio 1981, n. 219, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

All'onere di lire 420 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando quanto a lire 350 miliardi l'accantonamento « Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro dei beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 » e, quanto a lire 70 miliardi, l'accantonamento « Manutenzione straordinaria del patrimonio di interesse storico e artistico ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Identico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 1987, N. 76

Decreto-legge 11 marzo 1987, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1986.

Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi intesi ad assicurare l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili destinati a musei, archivi e biblioteche, al fine di garantire la massima sicurezza e la piena funzionalità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 250 miliardi nell'anno 1987, di cui non meno del 50 per cento da localizzare nel Mezzogiorno, per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volto a garantire:

a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali destinati a musei, archivi e biblioteche, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, l'installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;

b) il restauro degli edifici di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché del patrimonio archivistico e librario;

c) il restauro di edifici di interesse artistico e storico di proprietà di privati;

d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione.

ARTICOLO 2.

1. Il programma di cui all'articolo 1 è finalizzato ad un miglior godimento pubblico del patrimonio culturale ed è predisposto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Il programma destina non meno di lire 180 miliardi agli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1.

2. Nel caso in cui il programma contenga interventi rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b), della legge 14 marzo 1968, n. 292, il Ministro per i beni culturali e ambientali mette a disposizione del provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio le somme necessarie a valere sullo stanziamento previsto dal presente decreto.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, sulla base delle richieste degli enti pubblici e dei privati interessati, determina gli interventi diretti dello Stato e i contributi relativi ad immobili di proprietà non statale, tenuto conto delle esigenze di tutela e di valorizzazione, della distribuzione territoriale, della consistenza e della rilevanza del patrimonio culturale interessato e dei tempi di realizzazione.

4. I contributi relativi ad interventi su immobili di proprietà di privati non possono essere superiori al 50 per cento del costo complessivo degli interventi stessi.

5. Ai fini della predisposizione del programma, gli interventi sui beni dello Stato, nonché le richieste di interventi e di contributi, debbono essere corredati dal relativo progetto di massima, con l'indicazione dei tempi di esecuzione delle opere. Quando trattasi di immobili di interesse artistico e storico l'intervento diretto dello Stato può riguardare l'intera opera.

ARTICOLO 3.

1. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sostituisce i pareri previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552. Per opere ed interventi di particolare complessità tecnica o entità finanziaria il Ministro per i beni culturali e ambientali può richiedere il parere dei competenti Comitati di settore.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 1 possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509. L'assegnazione dei fondi ai funzionari delegati può essere effettuata anche in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 4.

1. All'onere di lire 250 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento « iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro dei beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1987.

COSSIGA

CRAXI — GULLOTTI — ROMITA —
GORIA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.